

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche

6° lezione

Rendicontazione e Trasparenza nelle Pubbliche amministrazioni

L'orientamento ai risultati e accountability

Le amministrazioni pubbliche hanno la responsabilità di erogare servizi che siano utili, cioè che creino valore, per le singole persone beneficiarie dirette e indirette.

Ciò implica, quanto meno, che i servizi erogati siano:

- effettivamente beni pubblici, vale a dire che la collettività senta la necessità di tutelare il bene comune attraverso un presidio istituzionale fuori dal mercato;
- effettivamente utili, ovvero coerenti con i bisogni (e i desideri) delle persone, che sono diventate il centro del sistema amministrativo;
- economicamente sostenibili, ossia che abbiano costi di produzione comparabili con soluzioni alternative e non gravino finanziariamente in modo eccessivo sugli equilibri futuri;
- tecnicamente ineccepibili, che abbiano livelli di qualità tecnica e relazionale elevati.

L'orientamento ai risultati e accountability

Negli ultimi decenni ciò ha determinato un cambiamento storico, in base al quale il focus della gestione amministrativa è transitato dalla conformità (conformance) alle regole codificate ai fini della tutela prioritaria di interessi collettivi all'attenzione ai risultati effettivamente ottenuti in termini di utilità e benessere garantito ai singoli amministrati (performance).

L'orientamento ai risultati nella gestione della pubblica amministrazione indica, in via generale, una modalità di gestione basata sulla preventiva definizione da parte del management degli scopi che si prefigge (a volte espressi in termini di "visione" o "missione" da perseguire) e dei relativi obiettivi che occorre raggiungere, che dovranno ovviamente essere monitorati e verificati.

L'orientamento ai risultati e accountability

il prius logico dell'azione amministrativa non è più la mera applicazione della legge o la gestione del consenso, ma anche la ricerca di efficienza, efficacia ed economicità (intesa come massimizzazione dell'utilità creata dal pagamento delle tasse).

L'orientamento ai risultati, in altri termini, tende a sviluppare dei sistemi di gestione focalizzati sulle performance ottenute, intesi come capacità di rispondere in modo pieno alle attese degli amministrati attraverso livelli di prestazione qualitativa dei servizi elevati.

L'orientamento ai risultati e accountability

il motivo fondamentale per cui nelle pubbliche amministrazioni si sta globalmente sviluppando l'attenzione al risultato e ai livelli di performance, concerne il fatto che tale orientamento **costituisce la chiave di volta per un'amministrazione più accountable e responsabile, in grado cioè di rendere conto di ciò che fa per il bene comune e non si giustifichi in se stessa.**

la gestione orientata ai risultato lega i diversi livelli di rendicontazioni operando in modo efficace sia a livello di accountability politica, che manageriale.

L'orientamento ai risultati e accountability

Nel caso dell'accoutability politica, se è vero che gli amministratori devono rendere conto di ogni loro atto, è altrettanto evidente che la prima cosa di cui devono rendere conto è **la loro capacità amministrativa.**

In questo caso il livello delle performance che dovranno essere misurate e apprezzate in riferimento alle performance complessive ottenute dall'amministrazione, in pratica l'efficacia istituzionale oppure in termini di servizio reso.

L'orientamento ai risultati e accountability

Il Comprehensive Performance Assessment (CPA) fu introdotto nel 2002 per supportare i councils a sviluppare miglioramenti tangibili per gli utenti nei servizi locali. Il CPA mette insieme tutte le informazioni esistenti sulle performance ottenute nell'erogazione dei servizi dell'ente attraverso una valutazione a livello aziendale (corporate) della capacità dell'ente stesso di migliorare. Questo sistema è quindi usato per ottenere un giudizio complessivo sull'ente attraverso un ranking in cinque classi: excellent, good, fair, weak, poor.

La logica generale del CPA mette quindi a confronto le performance dei servizi con le capacità di miglioramento dell'ente portando a un giudizio sintetico e alle relative azioni di miglioramento. **Il processo, naturalmente, si sviluppa secondo logiche di accountability e trasparenza.**

L'orientamento ai risultati e accountability

Sempre a livello di sviluppo di accountability politica, altri livelli di valutazione delle performance concernono:

- la valutazione dell'efficacia delle politiche pubbliche adottate, vale a dire di indagini strutturate in modo scientifico tese a verificare l'impatto delle politiche adottate (dalle norme alle loro modalità applicative) sul sistema di bisogni di riferimento in termini di outcome;
- la valutazione del livello di attuazione del programma politico, nell'ambito del quale si rendiconta, possibilmente in modo oggettivo e concreto le attività e i risultati raggiunti rispetto al programma politico intrapreso all'inizio del mandato.

L'orientamento ai risultati e accountability

Se si ragiona invece in termini di accountability manageriale si pone il problema dell'allineamento del rapporto tra politica e dirigenza.

Il livello delle performance da monitorare è tipicamente aziendale e concerne una pluralità di dimensioni quali l'efficacia e la qualità dei processi produttivi messi in atto, la loro economicità e la loro sostenibilità in termini di equità.

Si entra in questo caso nel campo proprio del performance management.


In definitiva l'accountability manageriale si sviluppa attraverso l'identificazione di diversi parametri di performance che dovrebbe consentire di dar corpo a un effettivo esercizio della responsabilità di risultato da parte della dirigenza pubblica la quale, nell'attuale contesto sociale e giuridico, costituisce l'elemento centrale di legittimazione della stessa.

In questo senso nelle istituzioni pubbliche la gestione per risultati/obiettivi costituisce una delle possibili forme per gestire la responsabilità manageriale sia nei rapporti tra politico e dirigente che tra dirigente e personale.

Trasparenza e Integrità: il punto di partenza

Le sinergie tra Performance, Legalità e Trasparenza -
circolo virtuoso

LEGALITA' PERFORMANCE E TRASPARENZA - CIRCOLO VIRTUOSO



La Trasparenza nella PA



La trasparenza

la **trasparenza** favorisce la **partecipazione** dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre **scopi**:

1. sottoporre al **controllo diffuso** ogni fase del ciclo di gestione della **performance** per consentirne il miglioramento;

2. assicurare la **conoscenza**, da parte dei cittadini, dei **servizi** resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;

3. prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.


Trasparenza: un tema di attualità

- Da una recente indagine del gruppo Transparency International, così come riportato anche sui principali quotidiani italiani, il tasso di fiducia circa l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche è in continua discesa;
- è evidente che un buon rapporto tra amministrazioni e cittadini implica:
 - logiche collaborative,
 - fiducia,
 - trasparenza,
 - reciproco ascolto
 - apertura nel processo decisionale da parte dell'amministrazione, che ad oggi costituiscono spesso più l'eccezione che la regola.

- In pratica la trasparenza costituisce un primo livello di partecipazione che consente di migliorare la performance pubblica, ma la sua efficacia dipende appunto dal grado di partecipazione del cittadino.
- il coinvolgimento dei cittadini deve assicurare la connessione delle strategie con il territorio di riferimento e deve perciò essere rappresentativo dei diversi interessi
- i cittadini devono dare un contributo alla identificazione degli obiettivi strategici

- Tra trasparenza e partecipazione c'è una correlazione lineare per la quale la trasparenza (intesa come informazione) e la partecipazione variano nella stessa direzione. **In altri termini se si vuole partecipazione occorre dare trasparenza.**
- Circa la motivazione alla trasparenza mentre lo staff è molto sensibile alle pressioni esterne e all'efficienza che ne deriva, i cittadini tendono ad essere sensibili al controllo della politica. Il punto di congiunzione tra le due componenti c'è laddove si evince che la leadership politica è reale motore dell'efficienza e dell'efficacia amministrativa.

I termini chiave che ruotano attorno al concetto di trasparenza




Trasparenza come total disclosure

- Leva fondamentale per l'efficienza (efficacia del servizio pubblico)
- Leva per applicare l'accountability
- Leva per favorire lo sviluppo di un rapporto di fiducia amministrazione-cittadino
- Elemento essenziale per lo sviluppo di un efficiente sistema organizzativo (se coloro che operano all'interno dell'organizzazione sanno di muoversi in un ambiente trasparente, miglioreranno fiducia e motivazione – c'è una relazione diretta)

Cosa è la trasparenza?

- **La trasparenza può essere definita come l'erogazione di tutte le informazioni utili per un'attiva partecipazione del cittadino all'azione amministrativa.**
- Perciò la trasparenza è un concetto multidimensionale che si sviluppa su tre stadi:
 - **Informazione**
 - **Accesso**
 - **partecipazione**
- Possiamo così definire in ultima analisi la trasparenza come la modalità di gestione delle informazioni nelle relazioni tra amministrazione e cittadini. Questa relazione può essere un'informazione ad una via, la gestione corretta dell'accesso o forme di partecipazione più complessa che implicano interazione tra amministrazione e cittadini anche sulle modalità di erogazione dei servizi.

Le componenti della trasparenza



I vettori della trasparenza

- **Informazione**, per fare conoscere
- **Accountability**, rendicontare e impostare relazioni di fiducia
- **Accesso**, accedere alle attività ed alle conoscenze detenute dall'amministrazione in relazione ai loro bisogni ed interessi
- **Voice**, cittadini esprimono il proprio parere/opinione sui servizi pubblici
- **Scelta**, possibilità di scegliere un diverso fornitore dei servizi o altri canali di accesso ai medesimi
- **Azione**, lo sviluppo massimo della partecipazione si attiva con forme di sussidiarietà orizzontale in cui si riconosce il ruolo dei cittadini come creatori di valore e come agenti attivi nella produzione di servizi pubblici

T. Fattori critici (ostacoli)

- Complessità da gestire = informazioni ridondanti (numero di)
- Complessità da gestire = informazioni non rilevanti per il cittadino (troppe, rispetto a quelle effettivamente utili e legate ad outcome)
- Articolazione organizzativa complessa delle PA = sovrapposizioni di competenze e difficoltà di coordinamento (dentro l'organizzazione o tra istituzioni), tali da far sì che nessuno si senta veramente responsabile di un determinato risultato
- carenze della politica nel dare indirizzi chiari
- Questioni etico giuridiche collegate alla privacy
- sviluppo di comportamenti opportunistici di coloro che hanno responsabilità gestionali (i dirigenti in particolare), i quali detengono le informazioni fondamentali e sono in grado di manipolarle a loro vantaggio
- PA come controllate dall'esterno (dai cittadini) che operano nella costante minimizzazione dei rischi derivanti da sanzioni (rispetto maniacale della compliance)

T. Ostacoli

- il comportamento dei leader → per mantenere il potere, meglio essere opachi
- il comportamento di coloro che operano nell'organizzazione i quali, spesso senza neppure rendersene conto fino in fondo, adottano un “pensiero di gruppo”[3], una sorta di forte conformismo organizzativo che tende a giustificare le azioni svolte e a “non vedere” gli errori commessi, o comunque non comunicarli ai capi, i quali peraltro poco fanno per informarsi sui propri errori

[3] D. Goleman, W. Tennis e J. O'Toole (2009), *Trasparenza, verso una nuova economia dell'onestà*, Rizzoli, Milano

La cittadinanza attiva oltre la visione tradizionale

- La sovranità oltre il diritto di voto
- Le politiche dei cittadini e la politica della vita quotidiana
- La sovranità sostanziale

La trasparenza tra norme e diritti

- “La trasparenza è intesa come *accessibilità totale*, anche attraverso lo strumento della pubblicazione on line delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali, all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità” - Dlgs. 150/2009
- OCSE: *Modernising the Public Administration. A study on Italy*
- Il **diritto alla trasparenza** indica il diritto di ogni cittadino-consumatore a ricevere informazioni, comprensibili, chiare e trasparenti in ogni fase del suo rapporto con l’erogatore del servizio (Carta dei diritti dei cittadini consumatori – Cittadinanzattiva)

Partecipazione vera o falsa?

	Partecipazione falsa	Partecipazione autentica
Stile di interazione	Conflittuale	Collaborativo
Partecipazione cercata	Dopo che l'agenda è definita e le decisioni sono prese	Presto, prima che ogni cosa sia definita
Ruolo dell'amministratore	Esperti tecnici/manager	Facilitatori tecnici/ amministratori politici
Ruolo del cittadino	Partecipante in condizioni di non uguaglianza	Partner in situazione di uguaglianza
Abilità dei cittadini	Nessuna	Civiche, di partecipazione, discorsive
Approccio verso gli altri	Sfiducia	Fiducia

Partecipazione vera o falsa?

	Partecipazione falsa	Partecipazione autentica
Processi amministrativi	Statici, opachi e chiusi	Dinamici, trasparenti, aperti
Opzioni per i cittadini	Reattive	Proattive e reattive
Output dei cittadini	Accaparrarsi vantaggi	Progetti
Output degli amministratori	Decisioni	Processi
Tempo decisionale	Sembra corto e facile ma spesso ci sono blocchi e ritorni indietro dovuti alle reazioni dei cittadini	Sembra lungo e più oneroso ma spesso non richiede rifacimento perché i cittadini sono coinvolti. Può prendere meno tempo decisionale rispetto ai metodi tradizionali
Decisione	Preso dagli amministratori politici attraverso processi di consultazione con i cittadini	Emerge come risultato del confronto e influenza gli <i>outcome</i>

Il quadro normativo in Italia

- Negli anni 90: nessuna regola organica sulla trasparenza ma norme per la prima volta tese a garantire l'accesso e la tutela del cittadino nei rapporti giuridici con la pubblica amministrazione nello svolgimento dei procedimenti (ex: L. 241/90);
- fino al 2006: emanazione di norme non organiche inserite in norme generali che definivano obblighi di trasparenza e di comunicazione come pressione all'attività manageriale
- L. 150/09, introduzione del concetto di trasparenza come total disclosure (divulgazione) sulle questioni organizzative interne
- D.lgs. N. 33/2013: norma organica in materia di trasparenza (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
- D.lgs. N. 97/2016 che integra il D.Lgs. N. 33/2013:
 - verso il right to know

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

versione precedente

Riordino della disciplina riguardante gli **obblighi** di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

versione attuale

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

art. 1 Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale **dei dati e documenti detenuti** dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i **diritti dei cittadini**, promuovere la **partecipazione** agli **interessati** all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul **perseguimento delle funzioni istituzionali** e sull'**utilizzo delle risorse pubbliche**.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

l'accessibilità è consentita sia per i **dati**, sia per i **documenti "detenuti"**

art. 2 oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli **obblighi** di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la **libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione**

gli "**obblighi di trasparenza**" vengono sostituiti dalla "**libertà di accesso**" di "**chiunque**"

Art. 2-bis

Ambito soggettivo di applicazione

Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le **autorità portuali**, nonché le **autorità amministrative indipendenti** di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, **in quanto compatibile**:

a) agli **enti pubblici economici** e agli **ordini professionali**;

b) alle **società in controllo pubblico** come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) alle **associazioni**, alle **fondazioni** e agli **enti di diritto privato** comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia **finanziata** in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da **pubbliche amministrazioni** e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

la "libertà di accesso alle informazioni" si esercita anche verso autorità, enti pubblici, ordini professionali, società, associazioni, fondazioni, ecc

Art. 3

Publicità e diritto alla conoscibilità

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di **accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria** ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

1-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la **pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5.**

1-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare **modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.**

sono da considerare "pubblici" non solo i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma quelli oggetto di accesso civico

Art. 5

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il **diritto di chiunque** di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la **partecipazione al dibattito pubblico**, chiunque ha diritto di accedere ai **dati e ai documenti detenuti** dalle pubbliche amministrazioni, **ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione** ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei **limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti** secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

è riconosciuto a chiunque il diritto di accedere a DATI e DOCUMENTI ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria

Art. 5

Accesso civico a dati e documenti

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 **non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente**. L'istanza di accesso civico **identifica i dati, le informazioni o i documenti** richiesti e **non richiede motivazione**. L'istanza può essere trasmessa per **via telematica** secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata **alternativamente** ad uno dei seguenti uffici:

- a) **all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;**
- b) **all'Ufficio relazioni con il pubblico;**
- c) ad **altro ufficio** indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al **responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di **pubblicazione obbligatoria** ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è **gratuito**, salvo il **rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato** dall'amministrazione per la **riproduzione** su supporti materiali.

non è richiesta una
legittimazione
soggettiva

il costo del rilascio di
dati o documenti è
limitato al rimborso dei
costi effettivamente
sostenuti

Art. 5-bis

Esclusioni e limiti all'accesso civico

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è **rifiutato** se il diniego è necessario per evitare un **pregiudizio concreto** alla tutela di uno degli **interessi pubblici** inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un **pregiudizio concreto** alla tutela di uno dei seguenti **interessi privati**:

- a) la protezione dei **dati personali**, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della **corrispondenza**;
- c) gli **interessi economici e commerciali** di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.



What is FOIA?

The Freedom of Information Act (FOIA) is a law that gives you the right to access information from the federal government. It is often described as the law that keeps citizens in the know about their government.

Since 1967, the Freedom of Information Act (FOIA) has provided the public the right to request access to records from any federal agency. It is often described as the law that keeps citizens in the know about their government. Federal agencies are required to disclose any information requested under the FOIA unless it falls under one of nine exemptions which protect interests such as personal privacy, national security, and law enforcement.

Dal 1967, il Freedom of Information Act (FOIA) ha fornito al pubblico il diritto di richiedere l'accesso ai documenti da qualsiasi agenzia federale. Si è spesso descritta come la legge che mantiene i cittadini nel sapere circa il loro governo. Le agenzie federali sono tenute a rivelare qualsiasi informazione richiesta sotto il FOIA a meno che non rientra in una delle nove esenzioni che proteggono interessi come la privacy personale, la sicurezza nazionale, e le forze dell'ordine.

le esclusioni del FOIA negli USA

- National defense or foreign policy information properly classified pursuant an Executive Order..
- Documents "related solely to the internal personnel rules and practices of an agency.
- Documents "specifically exempted from disclosure by statute" other than FOIA, but only if the other statute's disclosure prohibition is absolute
- Documents which would reveal "[t]rade secrets and commercial or financial information obtained from a person and privileged or confidential
- Documents which are "inter-agency or intra-agency memorandum or letters" which would be privileged in civil litigation.
- Documents which are "personnel and medical and similar files the disclosure of which would constitute a clearly unwarranted invasion of personal privacy
- Documents which are "records or information compiled for law enforcement purposes," but only if one or more of six specified types of harm would result
- Documents which are related to specified reports prepared by, on behalf of, or for the use of agencies which regulate financial institutions.
- Documents which would reveal oil well data
- informazioni politica estera di difesa nazionale o classificate con un ordine esecutivo.
- Documenti "relativi esclusivamente alle regole e pratiche del personale interno di un'agenzia.
- Documenti "specificamente esentati dalla divulgazione per statuto" escluso dal FOIA, ma solo se il divieto alla divulgazione sia assoluta
- I documenti, che riguardano segreti e informazioni commerciali o finanziari ottenuti da una persona e privilegiati o confidenziali
- I documenti che sono "inter-agenzia o intra-agenzia memorandum o lettere" considerate privilegiata nel contenzioso civile.
- I documenti che sono "personale e archivi medici e simili la cui divulgazione costituirebbe una violazione manifestamente ingiustificata della vita privata
- I documenti che sono "atti o informazioni compilati a fini di contenzioso", ma solo se potrebbe tradursi in un danno
- I documenti che sono collegati ai rapporti specificati preparati da, per conto di o per l'uso di agenzie che regolano le istituzioni finanziarie.
- I documenti che rivelano i dati dei pozzi petroliferi

Accesso civico e accesso civico generalizzato

- l'accesso civico "semplice" rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge
- L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di **una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).**

Accesso civico generalizzato e accesso agli atti (L.241/90)

- L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d'ora in poi "accesso documentale"). La finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è, quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - **partecipative e/o oppositive e difensive** – che l'ordinamento attribuisce loro **a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari**. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «**interesse diretto, concreto e attuale**, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

Art. 4-bis

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri **pagamenti** e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.
4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

obbligo di pubblicare i
dati sui pagamenti

Il Responsabile per la trasparenza

Art. 41

Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012

f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, **il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività'. **Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.** Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Compiti degli Organismi indipendenti di valutazione

. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Violazione degli obblighi di trasparenza. Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il Responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

ANAC - delibera n. 1310 / 2016

**LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI
PUBBLICITÀ,
TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 33/2013
COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016**



La delibera n. 1310

Parte prima

1. Ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013
2. La programmazione della trasparenza: un unico Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e un unico Responsabile
3. Qualità dei dati pubblicati. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

Parte seconda

4. Atti di carattere normativo e amministrativo generale
5. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività
6. Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche
7. Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati
8. Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Parte terza

9. Accesso civico per mancata pubblicazione di dati
10. Decorrenza della nuova disciplina



2. Programmazione della trasparenza: un unico Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e un unico Responsabile

Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, **un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza** in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. I PTPCT devono essere pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall'adozione.

Per quel che concerne i contenuti, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti da parte degli **organi politici** costituiscono elemento necessario, e dunque ineludibile, della sezione del PTPC relativa alla trasparenza. Il legislatore ha rafforzato poi la **necessità che sia assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici** in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell'amministrazione nonché con il Piano della performance. Ciò al fine di garantire la coerenza e l'effettiva sostenibilità degli obiettivi posti.



Parte prima

3. Qualità dei dati pubblicati. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

[...] Si ribadisce, anzitutto, l'importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del d.lgs.

33/2013:

1. integrità,
2. costante aggiornamento,
3. completezza,
4. tempestività,
5. semplicità di consultazione,
6. comprensibilità,
7. omogeneità,
8. facile accessibilità,
9. conformità ai documenti originali,
10. indicazione della provenienza e riutilizzabilità



Parte prima

3. Qualità dei dati pubblicati. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

Indicazioni operative

[...] Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi [...] si ritiene opportuno fornire, sin da subito, le seguenti indicazioni operative:

- 1. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione:** l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;
- 2. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione:** si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento



Parte prima

3. Qualità dei dati pubblicati. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

Decorrenza e durata (art. 8 d.lgs 33/2013 in parte modificato dall'introduzione dell'istituto dell'accesso civico)

La **durata ordinaria** della pubblicazione rimane fissata in **cinque anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

[...] trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. **Dopo** i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.

È ammessa la possibilità che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate. L'Autorità si riserva di adottare indicazioni al riguardo, a seguito dell'implementazione dei nuovi obblighi e del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato.



ANAC - delibera n. 1310 / 2016

LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ,
TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 33/2013 COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016

Parte seconda

4. Atti di carattere normativo e amministrativo generale
5. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività
6. Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche
7. Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati
8. Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Allegato 1- SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.

L'allegato alle presenti Linee guida sostituisce la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, contenuta nell'allegato 1 della delibera n. 50/2013.

La tabella recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web denominata “Amministrazione trasparente”.

Alla luce delle modifiche intervenute nella sezione per l'abrogazione di taluni obblighi, si ritiene che le amministrazioni debbano comunque garantire l'accessibilità dei dati che sono stati pubblicati ai sensi della normativa previgente. **È auspicabile, ad esempio, che ciascuna amministrazione continui a mantenere pubblicati i dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 97/2016, fino alla scadenza naturale dell'obbligo nei termini indicati all'art. 8 del d.lgs. 33/2013.** A tal fine, nell'allegato 1 sono evidenziate in grigio le sotto-sezioni di primo e secondo livello relative ai predetti dati.



Elenco obblighi di pubblicazione

(1 di 31 pag)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *					
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, 1 n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

Il sito Amministrazione Trasparente



Provincia di Ravenna



Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 0544 258001-2 | urp@mail.provincia.ra.it
Contatto skype: provinciaravenna.urp

Difensore Civico Regionale - Consigliere di parità

HOME PAGE
Cerca Val >>
Personale
>> Mappa del sito
Segnalazioni on line

- >> **La Provincia**
- >> **Chi governa**
- >> **Amministrazione Trasparente**
- >> **ACCESSO**
- >> **Servizi on line**
- >> **Ufficio relazioni con il pubblico**
- ARCOLIANTI**
- Agricoltura
- Ambiente
- Bilancio
- Caccia - Tartufi
- Commercio
- Cultura
- Edilizia Scolastica e Patrimonio
- Europa e relazioni internazionali
- Formazione e orientamento
- Industria e Artigianato
- Istruzione
- Lavoro
- Parchi e Forestazione
- Pesca
- Sociale, Sanità e No Profit
- Statistica, Studi e Ricerche
- Territorio
- Trasporti
- Turismo
- Viabilità
- Tavolo dell'Economia
- Protezione civile
- SIT - Sistema Informativo Territoriale
- Polizia Provinciale
- Sportello Unico per le Attività Produttive

Amministrazione Trasparente

Home >> Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente

Nella sezione amministrazione trasparente sono pubblicati i dati e le informazioni previste dal Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Con riguardo agli obblighi introdotti o modificati dal d.lgs. n. 97/2016, i dati e le informazioni da pubblicare si riferiscono al periodo successivo al 23 giugno 2016, data di entrata in vigore. Le Pubbliche Amministrazioni devono adeguarsi alle modifiche introdotte entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto correttivo, ossia il 23 dicembre 2016.

In considerazione della mole dei dati, documenti e informazioni richieste, **queste pagine sono in continuo e costante aggiornamento** in relazione alla produzione, da parte degli uffici competenti, delle informazioni in loro possesso.

Alberatura della struttura Amministrazione Trasparente

Contenuti suddivisi per argomento

<p>Disposizioni generali</p> <ul style="list-style-type: none"> >> Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza >> Atti generali >> Oneri informativi per cittadini e imprese >> Attestazione OIV o struttura analoga >> Burocrazia zero Articolo abrogato dal Dlgs n.97/2016 <p>Organizzazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> >> Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo >> Sanzioni per mancata comunicazione dei dati >> Rendiconti gruppi consiliari provinciali >> Articolazione degli uffici >> Telefono e posta elettronica <p>Consulenti e collaboratori</p> <ul style="list-style-type: none"> >> Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza <p>Personale</p> <ul style="list-style-type: none"> >> Titolari di incarichi amministrativi di vertice >> Dirigenti >> Dirigenti cessati >> Posizioni organizzative >> Dotazione organica >> Personale non a tempo indeterminato >> Tassi di assenza >> Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) >> Contrattazione collettiva >> Contrattazione integrativa >> OIV <p>Bandi di concorso</p> <p>Performance</p> <ul style="list-style-type: none"> >> Sistema di misurazione e valutazione della Performance >> Piano della Performance >> Relazione sulla Performance >> Ammontare complessivo dei premi >> Dati relativi ai premi <p>Enti controllati</p> <ul style="list-style-type: none"> >> Enti pubblici vigilati >> Società partecipate >> Enti di diritto privato controllati >> Rappresentazione grafica <p>Attività e procedimenti</p> <ul style="list-style-type: none"> >> Tipologie di procedimento >> Monitoraggio tempi procedurali >> Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati 	<p>Provvedimenti</p> <ul style="list-style-type: none"> >> Provvedimenti organi indirizzo-politico >> Provvedimenti dirigenti <p>Controlli sulle imprese</p> <p>Articolo abrogato dall'articolo 43 del Dlgs n.97/2016</p> <p>Bandi di gara e contratti</p> <ul style="list-style-type: none"> >> Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare >> Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura <p>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</p> <ul style="list-style-type: none"> >> Criteri e modalità >> Atti di concessione <p>Bilanci</p> <ul style="list-style-type: none"> >> Bilancio preventivo e consuntivo >> Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio <p>Beni immobili e gestione patrimonio</p> <ul style="list-style-type: none"> >> Patrimonio immobiliare >> Canoni di locazione o affitto <p>Controlli e rilievi sull'amministrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> >> Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe >> Organi di revisione amministrativa e contabile >> Corte dei conti <p>Servizi erogati</p> <ul style="list-style-type: none"> >> Carta dei servizi e standard di qualità >> Class Action >> Costi contabilizzati >> Servizi in Rete <p>Pagamenti dell'amministrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> >> Dati sui pagamenti >> Indicatore di tempestività dei pagamenti >> IBAN e pagamenti informatici <p>Opere pubbliche</p> <ul style="list-style-type: none"> >> Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici >> Atti di programmazione delle opere pubbliche >> Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche <p>Pianificazione e governo del territorio</p> <p>Informazioni ambientali</p> <p>Interventi straordinari e di emergenza</p> <p>Altri contenuti</p> <ul style="list-style-type: none"> >> Prevenzione della Corruzione >> Accesso Civico Come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 >> Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
--	---




AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
(Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013)
Amministrazione Trasparente - Logo